

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 09 del 28 MAG. 2003
"Modifiche dei rapporti tra treni in caso di conflitti di circolazione"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto articolo 96 punto 1) del sopra citato D.P.R. 753/80 e articoli 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell'Infrastruttura di disciplinare le modalità d'esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 3





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/116 del 26 maggio 2003, con la quale si propone la modifica dei rapporti di reciproca tolleranza tra i treni in caso di conflitti di circolazione;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche

DELIBERA

Art. 1

L'art. 7 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è sostituito dal seguente:

Art. 7

RAPPORTI FRA TRENI IN CASO DI CONFLITTI DI CIRCOLAZIONE

1. I treni in anticipo corsa non dovranno provocare ritardi ai treni in orario indipendentemente dalle categorie.
2. Per i conflitti fra treni in ritardo, dovrà di norma tenersi conto dei valori degli indicatori di regolarità fissati per le diverse categorie di treni dalle competenti Unità centrali.
3. Agli effetti della risoluzione dei conflitti in caso di precedenza o incroci di treni in ritardo, dovrà applicarsi di norma la seguente graduatoria di importanza dei treni, determinata dal tipo di traccia oraria utilizzata (Tabella 3), tenendo comunque conto, nella gestione della circolazione, dei treni più prossimi al termine di corsa o al primo





dei seguenti grandi impianti di interscambio fra i principali sistemi nazionali ed internazionali: Torino P.N., Milano C.le, Verona P.N., Venezia Mestre, Genova P.P., Bologna C.le, Firenze S.M.N., Roma T.ni e Napoli C.le.

TABELLA 3

Graduatoria d'importanza dei treni

| GRADUATORIA D'IMPORTANZA | TRACCE DI TIPO |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 | ES |
| 2 | IC- EC |
| 3 | EN-EXP -IR -DIR-Merci 1 |
| 4 | REG-MET-Merci 2 |
| 5 | TRA-LIS-INV-STM |

Merci 1 – Velocità \geq a 120 km/h;

Merci 2 – Velocità $<$ a 120 km/h.

Nella fascia orario di punta del traffico pendolare (di norma dalle 06 alle 09 e dalle 17 alle 19) i treni che utilizzano tracce di tipo IR, DIR, REG e MET sono da considerare in graduatoria d'importanza 1.

Nella fascia orario di punta del traffico merci (di norma dalle 23 alle 06) i treni che utilizzano tracce di tipo Merci 1 sono da considerare in graduatoria d'importanza 2; i treni che utilizzano tracce di tipo Merci 2 sono da considerare in graduatoria d'importanza 3.

Ulteriori indicazioni particolari, ad integrazione dei criteri suddetti, potranno essere formulate dalle competenti Unità centrali.

Tabella 4. Soppressa

Art. 2

La presente Disposizione entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 15 giugno 2003.

Michele ELIA

